

C12364 - MARR/NEWCO-ANTONIO VERRINI & FIGLI

Provvedimento n. 28614

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2021;

SENTITO il Relatore, Dott.ssa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Marr S.p.A., pervenuta in data 1° marzo 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Marr S.p.A. (di seguito Marr) è una società attiva nella distribuzione di prodotti alimentari e attrezzature al *foodservice* (alberghi, ristoranti, comunità, ecc.), controllata dalla Cremonini S.p.A., società al vertice dell'omonimo gruppo attivo nel settore alimentare, il cui principale azionista è una persona fisica. Il gruppo Cremonini opera prevalentemente nel settore delle carni fresche e lavorate, attraverso la sub-*holding* Inalca, oltre che nel settore della ristorazione, attraverso la propria controllata e sub-*holding* Chef Express S.p.A.. Il fatturato realizzato dalla società Marr in Italia, nel 2019, è stato pari a circa 1,5 miliardi di euro.

2. La New.Co. oggetto di acquisizione è una società di nuova costituzione, nella quale la società Antonio Verrini & Figli S.p.A. (di seguito Antonio Verrini & Figli) conferirà la propria attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici – freschi, congelati e surgelati – comprensiva di marchi, insegne, contratti, locali, attrezzature e avviamento commerciale. La società Antonio Verrini & Figli è controllata, indirettamente, da persone fisiche appartenenti alla famiglia Verrini e ha realizzato in Italia, nel 2019, un fatturato pari a circa 54 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Marr, dell'intero capitale sociale e, pertanto, del controllo esclusivo, della New.Co. nella quale la società Antonio Verrini & Figli conferirà il ramo d'azienda sopra descritto.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa. Essa è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione interessa il settore della fornitura di prodotti alimentari al c.d. *foodservice*, con particolare riferimento al segmento della commercializzazione dei prodotti ittici. Una più precisa definizione del mercato sotto il profilo merceologico, che potrebbe essere effettuata sulla base della categoria dei prodotti commercializzati (carne, pesce, ecc.) o sulla base della modalità di conservazione (prodotti freschi e refrigerati, congelati, *grocery*), come si vedrà, non appare necessaria ai fini della presente valutazione.

6. Sotto il profilo geografico, si può ritenere che la distribuzione di prodotti alimentari al settore del *foodservice* avvenga a livello locale, in un ambito territoriale di dimensione approssimativamente regionale. Mentre Marr è attiva nell'intero territorio nazionale, la società oggetto di acquisizione opera esclusivamente nelle regioni Toscana e Liguria: gli effetti dell'operazione saranno pertanto valutati in tali ambiti territoriali.

7. In particolare, nella regione Toscana le quote di mercato di Marr e del ramo d'azienda oggetto di acquisizione sono, rispettivamente, del [5-10]%* circa e [inferiori all'1%]; nella regione Liguria esse sono invece, rispettivamente, del [5-10]% e del [1-5]%. Nelle medesime regioni sono presenti numerosi altri operatori, tra cui il Cash&Carry Metro, che detiene, a livello nazionale, una quota del 10%. Il settore, in qualsiasi possibile segmentazione considerata, è

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

comunque caratterizzato da un'elevata frammentazione, testimoniata sia dalla presenza di oltre 3.500 grossisti attivi a livello nazionale, sia dalla possibilità, per gli operatori del *catering*, di rivolgersi per i propri acquisti anche ad altre categorie di fornitori, quali i produttori, i Cash&Carry, i mercati generali o i punti vendita della GDO.

8. Alla luce di quanto esposto, non si ritiene che l'operazione sia idonea a determinare effetti di restrizione della concorrenza sui mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli